

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE E INTERNE E PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE O DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24 (C.D. WHISTLEBLOWING)**

**VISTA** la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

**VISTO** il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»*

**VISTA** la linea Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche ANAC o Autorità) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con delibera dell'Autorità n. 311 del 12 luglio 2023;

**VISTO** l'art. 2 comma 1 lett. p) del D.lgs. 24/2023 che nel definire i «soggetti del settore pubblico» richiama l'art. 1, co. 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero *«tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (...)*»

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare la gestione delle segnalazioni interne ed esterne nonché la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o europeo dando quindi attuazione al D.lgs. 24/2023 cosiddetto "Decreto *Whistleblowing*"

**con riserva di apportare eventuali modifiche in fase di prima applicazione**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO REGIONALE  
MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE**

**NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2023**

**A D O T T A**

**IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

## CAPO I – DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, richiamando quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, si intende per:
  - a. «**Collegio regionale maestri di sci**» albo professionale dei maestri di sci del Piemonte istituito dalla Legge regionale 23 novembre 1992, n.50 e ss.mm.ii. (di seguito anche Collegio Regionale) organo di autodisciplina e autogoverno della professione, qualificato come ente pubblico non economico di cui all'art. 1, co. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  - b. «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi contabili, civili o penali o in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;
  - c. «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  - d. «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
  - e. «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;
  - f. «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.lgs. 24/2023;
  - g. «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
  - h. «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
  - i. «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  - j. «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
  - k. «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
  - a) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- b) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- c) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- d) «**soggetti del settore pubblico**»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

## **Art. 2**

(Scopo)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare concreta attuazione al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e, in particolare:
  - a. di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare al Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea una conoscenza di base delle disposizioni del D.lgs. 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele ivi previste;
  - b. di informare i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione circa le procedure adottate dal Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;

## **Art. 3**

(Ambito soggettivo d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
  - a. alle persone (*whistleblowers*) che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte e dei suoi Organi, di cui siano venute a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta a favore del Collegio, in qualità di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti del Consiglio direttivo oppure di titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  - b. alle persone diverse dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni dirette e indirette in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e, in particolare:
    - i. ai «facilitatori», così come definiti nel precedente articolo 1, lettera h);
    - ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    - iii. ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
2. Le tutele previste da presente regolamento si applicano anche quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico;

#### Art. 4

(Ambito oggettivo d'applicazione)

1. Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati tali dal legislatore.
2. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal d.lgs. 24/2023;
3. Non sono costituite oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione oggettivo:
  - a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi da considerarsi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte;
  - b. le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al già richiamato decreto;
  - c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

## CAPO II – DEGLI STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

#### Art. 5

(Canali o modalità di segnalazione)

1. Le segnalazioni possono avvenire attraverso i seguenti canali:
  - a. canale di segnalazione interna, istituito dal Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte e gestito da Piattaforma gratuita **"WhistleblowingPA"**
  - b. canale di segnalazione esterna, istituito e gestito a cura dell'ANAC;
  - c. divulgazione pubblica, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
  - d. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

## **Art. 6**

(Canali di segnalazione interna)

1. Ai sensi del Capo II del D.lgs. 24/2023, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte ha attivato un canale di segnalazione interna e si impegna ad adottare un apposito atto organizzativo, dove sono disciplinate le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione;
2. In tale atto, adottato dal Consiglio direttivo del Collegio, sarà:
  - a. individuato il Gestore delle segnalazioni;
  - b. definito il ruolo e i compiti del Gestore delle segnalazioni;
  - c. precisate le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di *whistleblowing* e alle disposizioni di legge consentendo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
3. Il canale di segnalazione interna dovrà inoltre garantire la possibilità di effettuare le segnalazioni sia in forma scritta (piattaforme online) sia in forma orale, attraverso linee telefoniche ovvero con sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto/i soggetti al quale/ai quali è affidata la gestione delle segnalazioni;

## **Art. 7**

(Canali di segnalazione esterna)

1. Le segnalazioni esterne sono rivolte all'ANAC attraverso l'apposito canale di segnalazione attivato dall'Autorità, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione;
2. La segnalazione esterna può avvenire se al momento della sua presentazione ricorra almeno una delle condizioni indicate all'art. 6, D.lgs. 24/2023;

## **Art. 8**

(Divulgazione pubblica)

1. Qualora un soggetto divulghi pubblicamente informazioni può beneficiare ugualmente della protezione di cui al D.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorre una delle circostanze previste dall'art. 15, comma 1, Decreto *Whistleblowing*, ossia se:
  - a. il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  - b. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **Art. 9**

(Denuncia all'autorità giudiziaria)

1. I soggetti tutelati possono anche valutare di rivolgersi alle Autorità competenti, giudiziarie o contabili per segnalare una condotta illecita di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività con l'amministrazione;

## **CAPO III – DELLE TUTELE**

### **Art. 10**

(Tutele)

1. Sono previste le seguenti tipologie di tutele:
  - a. riservatezza circa l'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità;
  - b. da eventuali ritorsioni adottate in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
  - c. da limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
  - d. con misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
  - e. Divieto di rinunce e transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette

### **Art. 11**

(La tutela della riservatezza)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito;
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identità.
5. È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto al quale viene contestato l'addebito disciplinare, e nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia

indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Per rivelare l'identità del segnalante è in ogni caso necessario il consenso espresso dello stesso.

6. I soggetti ai quali si applica il d.lgs. 24/2023 tutelano l'identità delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
7. Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
8. Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## **Art. 12**

(La tutela delle eventuali ritorsioni)

1. I soggetti di cui precedente art. 3 che effettuano segnalazioni divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile non debbono subire ritorsioni in ragione delle dette segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire ritorsioni le seguenti fattispecie:
  - a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  - b. retrocessione di grado o mancata promozione;
  - c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
  - d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - e. note di demerito o referenze negative;
  - f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  - h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  - i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - n. annullamento di una licenza o di un permesso;
  - o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
  - p. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
  - q. una valutazione della performance altamente negativa;
  - r. una revoca ingiustificata di incarichi;
  - s. un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
  - t. il reiterato ed ingiustificato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
  - u. la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze.
3. I segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio;

4. Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino;
5. Chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito in buona fede, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
6. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione;
7. La segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### **Art. 13**

(Le misure di sostegno)

1. L'ANAC ha istituito mediante convenzione con enti del Terzo settore un elenco di detti enti che forniscono ai segnalanti misure di sostegno;
2. Tali misure consistono in un servizio di assistenza e consulenza a titolo gratuito relativo alle modalità di gestione, alla protezione dalle ritorsioni riconosciute, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## **CAPO IV – DEL RICEVIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **Art. 14**

(Il canale interno e la gestione delle segnalazioni)

1. Il Gestore dei canali di segnalazione interna è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, di seguito anche RPCT;
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023, il Collegio regionale del Piemonte ha attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
3. In particolare, i canali di segnalazione interna attivati dal Collegio regionale sono i seguenti:
  - a. la piattaforma informatica del Collegio Regionale maestri di sci, alla quale si può accedere dalla pagina dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale, che garantisce la riservatezza tramite il ricorso a strumenti di crittografia: della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tal caso il segnalante, contestualmente all'invio della segnalazione, riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento;
  - b. Un sistema di messaggistica vocale attivo attraverso segreteria telefonica del Collegio Regionale maestri di sci (011/56.19.261) da utilizzarsi in orario differente rispetto all'orario di apertura della segreteria, in tal caso il RPCT prende in carico la segnalazione e procede con l'istruttoria di competenza;
  - c. su richiesta della persona segnalante, un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole, eventualmente previo contatto telefonico anonimo con il RPCT al numero 011/56.19.261 oppure il servizio di segreteria telefonica attivo anche negli orari di segreteria chiusa, al fine di fissare l'appuntamento.



## Art. 15

(Il contenuto della segnalazione)

1. Al fine di consentire al RPCT di svolgere efficacemente le verifiche conseguenti alle segnalazioni è necessario che le stesse siano adeguatamente circostanziate. In particolare, è necessario che le richieste contengano:
  - a. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  - b. le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
  - c. le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
  - d. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
  - e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  - f. l'indicazione/l'allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
  - g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

## Art. 16

(L'istruttoria)

1. Il RPCT, nei casi previsti, direttamente attraverso il sistema informatico (generazione ricevuta con Key code) ovvero attraverso consegna personale, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. Il RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, laddove necessario, può richiedere a quest'ultima integrazioni. In tal caso, se necessario a tal fine, accede ai dati personali del segnalante in modo da prendere contatti con lo stesso e trasmettere o ricevere le eventuali integrazioni.
3. Il RPCT assicura diligente seguito alle segnalazioni ricevute, a tal fine l'attività istruttoria che il RPCT è tenuto a compiere si articola in due fasi:
  - a. una prima fase di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, da concludersi di norma in 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa: in tale fase il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali indicati agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e l'oggetto della segnalazione, ai fini dell'avvio dell'istruttoria;
  - b. una seconda fase, di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, subordinata al riconoscimento dell'ammissibilità della segnalazione all'esito della prima fase che in tal caso vi confluisce, da concludersi entro tre mesi dalla data della presentazione della segnalazione: in tale fase il RPCT svolge un'attività di verifica e di analisi della segnalazione, compiendo ogni atto istruttorio utile alla più sollecita ed efficace definizione del procedimento, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, la richiesta del relativo supporto, il coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione. In tale fase il RPCT può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori;
4. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;
5. Qualora, invece, ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:
  - a. comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
  - b. adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta;
6. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno al Collegio regionale, quest'ultimo ne dispone la

trasmissione, con nota a firma del Presidente, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*; In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione;

7. Il RPCT è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza e a comunicare al segnalante l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata;

#### **Art. 17**

(Trattamento dei dati)

1. Il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003;
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. In particolare:
  - a. ha individuato nel RPCT il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera in forza di autorizzazione del Collegio regionale, titolare del trattamento, e ha ricevuto specifiche istruzioni;
  - b. ha adottato, quale canale per le segnalazioni interne, la Piattaforma gratuita "**WhistleblowingPA**", provvedendo alla designazione di tale soggetto quale Responsabile del trattamento;
  - c. ha adottato modalità alternative per la presentazione delle segnalazioni interne tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

#### **Art. 18**

(Conservazione dei documenti)

1. Le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione, nonché gli atti e i documenti formati/raccolti nel corso delle verifiche svolte, sono conservate dal Gestore del canale di segnalazione per il tempo necessario alla gestione di ciascuna segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 11 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19**

(Diffusione e informazione)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte, alla pagina "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione", così da garantirne la massima diffusione;
2. Il Collegio Regionale Maestri adotterà ogni più opportuna iniziativa volta a portare il presente Regolamento a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali intrattiene rapporti affinché lo rendano noto ai loro dipendenti e collaboratori;

**Art. 20**  
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell'Autorità.

**Art. 21**  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale maestri di sci del Piemonte nella seduta del 28 novembre 2023 entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.